



REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE E LA PERMANENZA DEI LAVORATORI NEGLI ELENCHI TENUTI E GESTITI
DALL'AGENZIA K.A.L.POR.T. SRL - KARALIS AGENZIA PER IL LAVORO PORTUALE DEL TRANSHIPMENT

(APPROVATO con decreto n. 190 DEL 08 GIUGNO 2022)

Art. 1 – Ambito di applicazione e modalità d'iscrizione negli elenchi

- 1- Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia K.A.L.POR.T., d'ora in avanti "Agenzia", di cui all'articolo 1, comma 997 della legge 30 dicembre 2021, n.234 .
- 2- Ai fini dell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi di cui al primo comma, è necessario presentare la seguente documentazione:
 - a) domanda di inserimento negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia;
 - b) dichiarazione del luogo di residenza, del domicilio, di eventuale indirizzo PEC, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o mobile, di qualifica, mansione ed inquadramento alla data di licenziamento;
 - c) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità (carta di identità, passaporto, ecc.);
 - d) fotocopia della tessera sanitaria recante il codice fiscale, in corso di validità;
 - e) *curriculum vitae* in formato europeo (Europass), sottoscritto ai fini autodichiarativi dei titoli di studio conseguiti, oltre alle esperienze lavorative ed alle abilitazioni possedute;
 - f) eventuali iscrizioni alle liste *ex lege* n. 68/1999 (categorie protette);
 - g) carichi familiari;
 - h) fotocopia della lettera di licenziamento e scheda anagrafica aggiornata (max 30 gg. precedenti) rilasciata dal Centro per l'impiego competente;
 - i) certificazione dell'Istituto Bancario/Poste con indicazione del numero di IBAN relativo al conto corrente bancario e/o postale, con indicazione dei soggetti intestatari;
 - j) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR);
 - k) dichiarazione di disponibilità a essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito del porto di Cagliari nel comparto terminalistico contenitori e dichiarazione di disponibilità ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dall'Agenzia.
- 3- Le dichiarazioni di cui alle lettere b), e), f) e g) dovranno essere sottoscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..
- 4- I tempi, le modalità e la modulistica per la presentazione delle domande d'iscrizione saranno specificati nell'Avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Art.2 – Iscrizione del lavoratore negli elenchi tenuti dall'Agenzia e sospensione dello stesso.

- 1- I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nell'impossibilità motivata di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, potranno delegare all'uopo un soggetto munito di delega.
- 2- I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi nell'oggettiva impossibilità di presentare personalmente la documentazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, per ragioni riconosciute all'applicazione di provvedimenti limitativi della libertà personale, potranno delegare all'uopo il proprio legale munito di procura speciale.
- 3- La documentazione di cui all'art. 1 potrà essere prodotta ai sensi e secondo le modalità del comma 1 e del comma 2 del presente articolo, con esclusione delle dichiarazioni di cui al punto k) del precedente articolo 1 che dovranno essere presentate personalmente. In assenza di tali dichiarazioni l'Agenzia provvederà alla mera iscrizione del lavoratore negli elenchi senza alcun riconoscimento della indennità di mancato avviamento fin



tanto che lo stesso non presenti personalmente la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Cagliari e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale.

- 4- La formale iscrizione negli elenchi del lavoratore si perfezionerà al momento della produzione personale della dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende terminalistiche operanti nell'ambito portuale di Cagliari e la dichiarazione di immediata disponibilità ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione per la riqualificazione professionale promossi dalla Agenzia d'intesa con le OS..
- 5- Dalla formale iscrizione, e comunque non prima del 1° luglio 2022, decorrerà – sussistendo le condizioni di legge – la corresponsione dell'indennità di mancato avviamento, l'avviamento del lavoratore tanto alle prestazioni che saranno richieste dagli operatori portuali quanto alle iniziative formative dell'Agenzia.
- 6- I lavoratori iscritti negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia che saranno attinti da misure limitative della libertà personale per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, dovranno, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile. A tal proposito, i suddetti lavoratori saranno sospesi dall'iscrizione negli elenchi, come parimenti sarà sospesa la relativa indennità di mancato avviamento, per l'oggettiva impossibilità di garantire la propria disponibilità all'avviamento fin tanto che persista la causa di oggettiva indisponibilità. In tale ultima ipotesi, il lavoratore iscritto agli elenchi e sospeso d'ufficio con comunicazione effettuata allo stesso da parte dell'Agenzia presso il domicilio indicato, dovrà, a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, comunicare tempestivamente all'Agenzia e comunque non oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento di cui sopra l'applicazione delle suddette misure e la data di decorrenza delle stesse, allegando la relativa documentazione o una dichiarazione in tal senso da parte del legale procuratore speciale se non ostensibile. In assenza di tale riscontro nei termini anzidetti, l'Agenzia procederà alla cancellazione del lavoratore dagli elenchi.
- 7- All'esito della revoca *et similia* delle superiori misure limitative della libertà, il lavoratore avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria disponibilità a essere avviato al lavoro, allegando documentazione a comprova del venir meno delle misure limitative della libertà personale.
- 8- L'Agenzia, previa verifica della documentazione prodotta dal lavoratore, revocherà la sospensione dell'iscrizione dagli elenchi con comunicazione al lavoratore, il quale sarà considerato nuovamente disponibile e avrà diritto al riconoscimento dell'indennità di mancato avviamento a decorrere dalla data d'invio della revoca da parte dell'Agenzia.

Art. 3 – Diritti e doveri del lavoratore

- 1- Il lavoratore iscritto negli elenchi ha l'obbligo di accettare l'impiego proposto anche in caso di profilo professionale diverso da quello rivestito nella precedente attività lavorativa in assenza di fabbisogni relativi a detto precedente profilo ovvero qualora non sia stato ritenuto idoneo nel profilo corrispondente o equivalente al precedente profilo secondo la procedura prevista dal "*Piano di chiamata e avviamento al lavoro KALPORT nel Porto di Cagliari*" da adottarsi con successivo provvedimento. In tali casi il lavoratore sarà avviato solo previa opportuna riqualificazione professionale nel profilo di destinazione.
- 2- Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia ha diritto all'indennità per mancato avviamento per ogni giornata di disponibilità al lavoro nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3- Ne consegue che la mancata disponibilità determinerà la non corresponsione dell'indennità di mancato avviamento.
- 4- Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia ha l'obbligo di comunicare preventivamente la propria indisponibilità indicando le relative giornate e provvedendo, all'esito, a comunicare nuovamente la decorrenza della propria disponibilità.



- 5- Saranno considerate giustificative della mancata preventiva comunicazione di disponibilità, comportando comunque la non corresponsione dell'indennità di mancato avviamento, la malattia del lavoratore iscritto negli elenchi o di un suo familiare convivente, l'assistenza del lavoratore iscritto negli elenchi a un familiare disabile, l'infortunio del lavoratore iscritto negli elenchi e ogni altra causa di oggettiva e comprovata impossibilità a garantire la chiesta disponibilità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la convocazione come teste o giudice popolare in Tribunale). Nei casi precitati la comunicazione di indisponibilità dovrà essere corredata da documentazione a comprova dello stato di indisponibilità ed essere trasmessa tempestivamente all'Agenzia via PEC (kalport@legalmail.it) e comunque non oltre il termine di 5 giorni dalla data d'inizio di detta indisponibilità.
- 6- Considerando che il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione dell'Agenzia al lavoratore iscritto nei propri elenchi, quest'ultimo è tenuto ad assicurare la propria presenza presso il citato domicilio durante gli orari di disponibilità definiti dal *Piano di chiamata e avviamento al lavoro KALPORT nel Porto di Cagliari* nonché a comunicare alla Agenzia, entro 5 giorni, ogni variazione del medesimo e del numero di telefono o d'indirizzo di posta elettronica.
- 7- Le comunicazioni e gli avvisi relativi alle convocazioni collettive dei lavoratori saranno pubblicati preventivamente sul sito ufficiale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e sul sito dell'Agenzia (www.kalport.it) al fine di assolvere gli obblighi di pubblicità e di garantire la massima diffusione.
- 8- Il lavoratore iscritto negli elenchi tenuti e gestiti dalla Agenzia ha l'obbligo di presentarsi alle convocazioni dell'Agenzia. La mancata presentazione alle convocazioni determinerà la non corresponsione della indennità di mancato avviamento dalla data della convocazione fino alla data di decorrenza della nuova disponibilità. Tale disposizione si applica anche alle convocazioni per la sottoscrizione mensile dei modelli SR41 per le quali il lavoratore sarà considerato indisponibile fino alla sottoscrizione degli stessi. Ciò fermo restando le disposizioni di cui al presente e al successivo articolo 4.

Art. 4 – Cancellazione del lavoratore dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.

- 1- La permanenza del lavoratore negli elenchi tenuti e gestiti dall'Agenzia è coincidente con la durata prevista dalla norma di operatività della Agenzia.
- 2- Il lavoratore viene cancellato dagli elenchi dell'Agenzia, nei seguenti casi:
 - a) assunzione a tempo pieno e indeterminato;
 - b) mancata accettazione dell'impiego proposto;
 - c) rifiuto o di non regolare frequenza dei corsi di formazione di riqualificazione professionale promossi dall'Agenzia;
 - d) mancata presentazione alle convocazioni, da parte della Agenzia, senza giustificato motivo;
 - e) condanna definitiva passata in giudicato comportante la reclusione per il periodo di operatività del Registro;
 - f) dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
 - g) mancata comunicazione delle variazioni relative alla residenza e al domicilio in violazione dell'art. 3, ultimo comma del presente Regolamento;
 - h) mancata comunicazione d'indisponibilità nei termini di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - i) mancata comunicazione, in caso di sospensione d'ufficio della iscrizione agli elenchi, della nuova disponibilità ai sensi dell'art. 2 al termine dei provvedimenti limitativi della libertà personale.
- 3- Le procedure intese alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo verranno svolte nel pieno rispetto delle garanzie partecipative previste dalla disciplina di settore.
- 4- Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non superi il periodo di prova è riscritto in elenco al massimo per due volte.
- 5- Se il lavoratore, in seguito a visita medica presso l'utilizzatore, viene giudicato non idoneo a svolgere il lavoro per il quale è stato avviato, viene riscritto in elenco.



- 6- Durante il periodo d'iscrizione negli elenchi, un rapporto di lavoro a tempo determinato sia esso part o full-time oppure un'assunzione a tempo indeterminato part-time che sia stata comunicata nei tempi previsti dalla legge all'INPS e alla Agenzia comporta la sospensione dell'erogazione dell'indennità di mancato avviamento, ma la conservazione della iscrizione negli elenchi. Nel caso in cui l'iscritto venga avviato ad una prestazione part time di tipo verticale, per le giornate settimanali in cui lo stesso possa fornire la disponibilità alla chiamata dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all'Agenzia via pec (kalport@legalmail.it) le giornate non impegnate (dal lunedì al sabato) che verranno conteggiate ai fini dell'erogazione dell'IMA; quanto dichiarato sotto propria responsabilità dell'iscritto verrà riportato nel modello SR41 del mese ai fini della liquidazione degli importi dovuti.

Art. 5 – Avviamento al lavoro

- 1- Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di selezione e avviamento al lavoro da parte di una impresa proponente l'impiego si rimanda alle norme previste nel "*Piano di chiamata e avviamento al lavoro KALPORT nel Porto di Cagliari*" che verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e nel sito della Agenzia medesima (www.kalport.it).
- 2- Tutte le imprese operanti in ambito portuale che siano obbligate o intendano assumere personale iscritto negli elenchi dell'Agenzia di cui al presente Regolamento dovranno attenersi alle procedure previste nel suindicato "*Piano di chiamata e avviamento al lavoro KALPORT nel Porto di Cagliari*".
- 3- Nel caso in cui le imprese richiedano una professionalità non disponibile tra gli iscritti negli elenchi, l'Agenzia individua il percorso formativo atto a consentire la riqualificazione dei lavoratori individuati dalle imprese richiedenti in relazione alle esigenze evidenziate dalle stesse. In tal caso il lavoratore selezionato ha l'obbligo di accettare la riconversione professionale proposta pena la cancellazione di cui all'art. 4.
- 4- Eventuali comportamenti non rispettosi di tali procedure saranno valutati ai fini dell'applicazione di provvedimenti sanzionatori in relazione agli atti autorizzativi o concessori rilasciati dall'Ente.

Art. 6 – Norma di salvaguardia

- 1- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla disciplina vigente, a tutta la regolamentazione in vigore dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, nonché alle ipotesi ulteriori che saranno puntualmente disciplinate dal "*Piano di chiamata e avviamento al lavoro KALPORT nel Porto di Cagliari*" che verrà pubblicato sul sito.
